

1° marzo 2015 - 30 giugno 2018

## Liquidazione mensile della Qu.I.R.: aspetti previdenziali e fiscali

Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo – Consulenti del lavoro

L'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. Legge di stabilità 2015, ha previsto che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, eccezion fatta per i lavoratori domestici e per quelli del settore agricolo, che abbiano in essere un rapporto di lavoro da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto. Considerata la periodicità dell'erogazione e la sua coincidenza con il periodo paga l'attribuzione al dipendente della quota maturanda di trattamento di fine rapporto costituisce una forma di integrazione della retribuzione mensile e per tale motivo è stata nominata *Quota Integrativa della Retribuzione* (Qu.I.R.).

### Beneficiari

Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, e per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, ad eccezione dei:

**a)** lavoratori dipendenti domestici;  
**b)** lavoratori dipendenti del settore agricolo. A tal proposito l'Inps, con la circolare n. 82/2015, ha chiarito che in questa casistica sono ricompresi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica e/o categoria. Pertanto operai, impiegati, dirigenti, e tutte le altre categorie di lavoratori il cui datore di lavoro appartenga previdenzialmente al settore agricolo ottemperando ai prescritti obblighi dichiarativi

con l'istituto previdenziale mediante il sistema Dmag per quanto concerne gli operai agricoli, e mediante l'UniEmens, per le restanti categorie, con attribuzione dei codici statistico-contributivi 10106 e 50102;

**c)** lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi. Tra i primi vi rientrano sia i lavoratori marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, sia i dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge n. 377/1958 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri), mentre tra i secondi possiamo annoverare i lavoratori del settore edile per i quali il Tfr sia accantonato presso le Casse Edili;

**d)** lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

**e)** lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

**f)** lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

**g)** lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in

# Approfondimenti

prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa;

**h)** lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

L'Inps nella medesima circolare conferma che i criteri per l'individuazione della natura privatistica del datore di lavoro sono i medesimi di quelli previsti per la devoluzione del Tfr al Fondo di Tesoreria (per la puntuale disamina degli stessi si rinvia alla Circolare Inps n. 70 del 2007).

Sono inoltre esclusi dalla possibilità di richiedere l'erogazione della Qu.I.R. i dipendenti che hanno posto il proprio Tfr a garanzia di contratti di finanziamento, ove sia previsto che, nel caso di risoluzione o cessazione del contratto di lavoro prima della totale estinzione del debito contratto dal lavoratore, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l'utilizzo del Tfr. Quest'ultima preclusione opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

## Modalità di esercizio dell'opzione e procedura di erogazione

L'opzione per la liquidazione mensile della Qu.I.R. è esercitabile anche dai dipendenti che hanno aderito, in modo tacito o esplicito, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui Tfr è versato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria.

Diversamente da quanto previsto per la destinazione del Tfr (D.Lgs. n. 252/2005), in relazione alla Qu.I.R. il datore di lavoro non ha alcun obbligo di comunicazione, ma sono ovviamente fatti salvi i principi di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che sovrintendono qualsivoglia rapporto contrattuale, ed al quale il rapporto di lavoro non fa eccezione, pur considerando le peculiarità che lo contraddistinguono. Viceversa il dipendente che voglia accedere al beneficio economico della Qu.I.R. ha l'onere di effettuare la richiesta (c.d. "istanza") al proprio datore di lavoro mediante il modulo previsto dal D.P.C.M. n. 29 del 20 febbraio 2015. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico dovrà essere rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

La Qu.I.R. è pari all'intera misura della quota maturanda del Tfr determinata secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c., al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82, ove dovuto.

Successivamente il datore di lavoro dovrà verificare l'istanza ed accertare il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni ostative sopra richiamate.

## Decorrenza dell'opzione

La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata in base alle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della predetta istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente (la richiesta è pertanto irrevocabile nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro).

Per quanto concerne le tempistiche dell'erogazione da parte del datore di lavoro e pertanto di percezione da parte del lavoratore, la norma distingue due casistiche:

- i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia, per i quali decorre dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Pertanto per un lavoratore che abbia presentato l'istanza il 14 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015, con riferimento alla Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015 e sino a quelle di giugno 2018 con riferimento alla Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018, fatto salvo che il rapporto di lavoro non cessi in tale lasso di tempo.
- i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia, per i quali decorre dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Pertanto per un lavoratore che abbia presentato l'istanza il 14 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015, con riferimento alla Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015 e sino a quelle di settembre 2018, con riferimento alla

# Approfondimenti

Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018, fatto salvo che il rapporto di lavoro non cessi in tale lasso di tempo.

Considerato che il D.P.C.M. 20 febbraio 2015 è entrato in vigore solamente il 3 aprile 2015, il primo periodo di paga utile per l'accesso alla citata erogazione sembra coincidere con quello di maggio 2015. Una tale lettura, inevitabilmente comporterebbe che le quote di Tfr relative ai mesi di marzo e di aprile 2015, inizialmente previste come utili da parte della normativa di legge inserita nella finanziaria, a causa della ritardata emanazione della norma attuativa non potrebbero diventare Qu.I.R. (in tale senso si esprime l'Inps nella circolare n. 82 del 2015, paragrafo 4).

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all'erogazione mensile della Qu.I.R. si sospende, ove dovuto, sia il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria sia quello alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

## Aspetti previdenziali e fiscali

L'opzione Qu.I.R. non fa venir meno l'adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari e pertanto non vi è un'automatica chiusura della posizione, bensì una sospensione nel caso in cui il lavoratore fosse iscritto e tenuto al solo versamento del Tfr. La posizione individuale proseguirà e si incrementerà del valore relativo alle rivalutazioni della quota maturata. In altri casi la posizione previdenziale presso il fondo potrebbe invece proseguire, senza soluzione di continuità, per effetto del versamento della contribuzione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro.

Per quanto attiene la contribuzione previdenziale obbligatoria la Qu.I.R. ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. del 20 febbraio 2015, n. 29, non è imponibile ai fini previdenziali, confermando il principio generale che non prevede l'imponibilità previdenziale del Tfr. Quindi nonostante sia considerata parte integrativa della retribuzione non è dovuta né la contribuzione a carico del datore di lavoro né quella a carico del lavoratore.

Più innovativo si è rivelato il D.P.C.M. per quanto attiene gli aspetti di imponibilità fiscale. Infatti ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilità, ai fini dell'imposta sui

redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. ha caratteristiche proprie che la differenziano dal Tfr, in particolare essa:

- 1) è assoggettata a tassazione ordinaria;
- 2) non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del Tfr, per quanto concerne l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986);
- 3) non rileva, ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis.

### 1. Assoggettamento a tassazione ordinaria

L'elaborazione del Libro unico del lavoro (Lul) comporterà l'indicare separatamente e in modo puntuale l'importo maturato di Tfr e liquidato a titolo di Tfr (*rectius Qu.I.R.*). L'erogazione andrà indicata a partire dal mese successivo alla presentazione dell'istanza in relazione al Tfr maturato nel mese di riferimento del Lul oppure dal quarto mese successivo alla data di richiesta nel caso in cui l'azienda ricorra al finanziamento. In linea con quanto previsto per le informazioni obbligatoriamente da esporre sul Lul, in questo secondo caso non è obbligatorio indicare la quota di Tfr maturato.

Nel momento in cui si erogherà la Qu.I.R. L'importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50% il datore di lavoro, se previsto, dovrà considerare tale somma imponibile a tassazione ordinaria Irpef, e pertanto cumulerà tale importo all'imponibile fiscale ordinario del mese corrente, e su tale importo complessivo si determinerà:

- l'Irpef lorda;
- il reddito di riferimento per le detrazioni da lavoro dipendente, per familiari a carico e per le altre detrazioni;
- il reddito di riferimento per il credito d'imposta previsto dall'art. 13 bis del Tuir, c.d. Bonus Renzi di 80,00 euro.

Il comma 27 del citato articolo 1 della legge di stabilità del 2015, ha previsto delle ulteriori disposizioni ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al predetto articolo 13, comma 1-bis del Tuir, in particolare, è stabilito che ai soli fini della verifica dell'importo del reddito complessivo per la maturazione del diritto al credito non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui

# Approfondimenti

all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 introdotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

I due redditi di riferimento sono infatti diversi in quanto la Qu.I.R. dovrà essere considerata per il calcolo delle detrazioni ma non inciderà sul reddito di riferimento utile alla determinazione del Bonus Renzi.

Corollario all'assoggettamento a tassazione ordinaria Irpef della Qu.I.R., è rappresentato dalla sua imponibilità anche ai fini della determinazione delle addizionali regionali e comunali e dai potenziali effetti che si potrebbero avere in tutti quei casi in cui si fa riferimento al reddito complessivo del contribuente, quali ad esempio l'indicatore Isee.

## **Applicazione della tassazione separata**

La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 Tuir. Questa disposizione, in attesa dei doverosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, sembra comportare che i mesi per i quali sia stata operativa la scelta di percezione mensile del Tfr a titolo quota integrativa della retribuzione non debbano essere presi in considerazione al fine di:

- determinare il reddito di riferimento, e pertanto i mesi di rapporto non si incrementano a far data dal mese successivo a quello dell'esercizio dell'opzione fino al giugno 2018 oppure, se anteriore, la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- determinare il numero delle mensilità su cui calcolare la detrazione d'imposta di cui all'art. 19 c. 1-*ter*, pari a € 61,97 per ciascun anno, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni;

Al fine di ottenere un dato omogeneo per il calcolo del reddito di riferimento, ad avviso di chi scrive si dovrà non solo occorre "congelare" il dato relativo ai mesi, ma anche la quota di Tfr erogata a titolo di Qu.I.R., e pertanto la stessa non dovrà essere utilizzata al fine di calcolare il reddito di riferimento. Su questo punto si attendono conferme da parte dell'Agenzia delle entrate.

## **Qu.I.R. e Bonus Renzi (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014)**

La norma prevede espressamente che la Qu.I.R. non incida, ai soli fini della verifica dei limiti di

reddito complessivo, sulla determinazione della spettanza del «bonus 80 euro», nulla però si prevede con riferimento all'imposta generata dal concorso della quota di Tfr al reddito complessivo, e pertanto, ben potrebbe, in alcuni casi limite, l'erogazione della Qu.I.R. far sorgere, in capo ai soggetti c.d. incapienti, il diritto a percepire il *bonus*.

Infatti ai fini dell'erogazione del «bonus 80 euro» si prevede che lo stesso non spetti nei casi in cui l'imposta lorda sia minore dell'importo teorico delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti. Questo effetto, per quanto non sembrerebbe essere stato previsto espressamente dal legislatore, permette ad una platea d'incapienti il potenziale accesso al «bonus 80 euro». A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015, sostituendo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del Tuir, ha introdotto a regime il «bonus 80 euro» elevandone l'importo annuo a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.

In quest'ultimo caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro.

Il comma 1-*bis* richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito:

- 1) la tipologia di reddito prodotto,
- 2) la sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro,
- 3) l'importo del reddito complessivo.

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir e da taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l). I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell'articolo 13 del Tuir. I contribuenti che sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000,00 non hanno diritto al «bonus 80 euro».

Per quanto evidenziato, si ritiene che, il reddito derivante dalla percezione del Quir in esame non

# Approfondimenti

debba essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000,00 euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir. Tuttavia, in coerenza con la *ratio* della normativa richiamata, il reddito derivante dalla percezione del Quir deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Ciò posto, se per tali contribuenti si verificano i tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, secondo i criteri sopra illustrati, questi avranno diritto alla percezione del «bonus 80 euro». Questa posizione è sostenuta sia dalla Fondazione dei Consulenti del lavoro nella circolare n. 7 del 2015 ove si sostiene che: «... aumentando l'imposta lorda, potrebbero derivarne benefici ai fini del diritto al bonus 80 euro previsto dall'art.13 comma 1-bis del Tuir. Si pensi al caso del lavoratore con un reddito di lavoro dipendente che non raggiunge il limite per il diritto al beneficio e che invece con la Qu.I.R potrebbe raggiungere la soglia prevista».

Un'ulteriore conferma di tale posizione è arrivata nel corso del question time alla Camera dei Deputati, nella commissione finanze del 16 aprile 2015, in risposta all'interrogazione n. 5-05354, sugli effetti della liquidazione del Tfr in busta paga sulla spettanza del *bonus* degli 80 euro, dove si conclude che: «il reddito derivante dalla percezione del Quir in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir.

Tuttavia, in coerenza con la *ratio* della normativa richiamata, il reddito derivante dalla percezione del Quir deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Ciò posto, se per tali contribuenti si verificano i tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, secondo i criteri sopra illustrati, questi avranno diritto alla percezione del «bonus 80 euro».

Le conseguenze economiche che ne conseguono possono essere migliorative o peggiorative rispetto al regime di tassazione previsto per il Tfr

corrisposto secondo le regole normali ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Resta in ogni caso difficile tracciare una linea netta di demarcazione del perimetro di tale convenienza.

Tipico è il caso dei lavoratori che hanno diritto a detrazioni fiscali che eccedono l'imposta lorda e che quindi non possono essere interamente godute, come nel caso dei lavoratori con diversi familiari a carico. In questi casi la Qu.I.R porterebbe ad un incremento dell'imposta lorda e di conseguenza al ripescaggio delle detrazioni di imposta che altrimenti sarebbero andate perdute.

### Esempio:

- RAL € 8.500,00
- Reddito annuo fiscalmente imponibile pari ad € 7.718,85 suddiviso su 13 mensilità.
- Durata del rapporto: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, per complessivi 365 giorni di detrazioni fiscali.
- Imposta lorda € 1.610,00

Detrazioni lavoro dipendente teoricamente spettanti € 1.880,00

Il contribuente non ha diritto a percepire il *Bonus* 80 euro in quanto incapiente.

Lo scenario cambierebbe qualora il dipendente richiedesse l'erogazione della Qu.I.R. in quanto in questo modo riuscirebbe ad avere capienza e maturare pertanto il requisito per percepire il «bonus 80 euro». Nello schema riassuntivo che segue si evidenzia come non solo il dipendente optante per la Qu.I.R. riceve il «bonus 80 euro» che diversamente non percepirebbe ma anche dal punto di vista della pura tassazione si evince che con l'assoggettamento a tassazione separata del Tfr non comporta alcuna convenienza in termini di minori imposte.

# Approfondimenti

Esempio		
	Con Istanza Qu.I.R.	Senza Istanza Qu.I.R.
- RAL	€ 8.500,00	€ 8.500,00
- Contributi a carico lavoratore	€ 781,15	€ 781,15
- Imponibile fiscale	€ 7.718,85	€ 7.718,85
- Tfr lordo	€ 629,63	
- Contributo agg.tivo 0,50%	€ 42,50	
- Tfr netto	€ 587,13	
- Imponibile fiscale	€ 8.305,98	€ 7.718,85
- Irpef lorda	€ 1.910,38	€ 1.775,34
- Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.866,20	€ 1.880,00
- Irpef netta	€ 44,17	€ 0,00
- Add.le Regionale	€ 102,16	€ 0,00
- Add.le Comunale	€ 41,53	€ 0,00
- Bonus 80 euro	€ 960,00	€ 0,00
- Netto	€ 9.078,11	€ 7.718,85
- Tfr tassato separatamente	€ 587,13	
- Aliquota irpef 23%	€ 135,04	
- Tfr netto	€ 452,09	
- Totali	€ 9.078,11	€ 8.170,94
	<b>Beneficio complessivo con Qu.I.R.</b>	<b>€ 907,17</b>

Esempio		
	Con Istanza Qu.I.R.	Senza Istanza Qu.I.R.
- RAL	€ 16.000,00	€ 16.000,00
- Contributi a carico lavoratore	€ 1.470,40	€ 1.470,40
- Imponibile fiscale	€ 14.529,60	€ 14.529,60
- Tfr lordo	€ 1.185,19	
- Contributo agg.tivo 0,50%	€ 80,00	
- Tfr netto	€ 1.105,19	
- Imponibile fiscale	€ 15.634,79	€ 14.529,60
- Irpef lorda	€ 3.596,00	€ 3.341,81
- Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.535,67	€ 1.585,52
- Irpef netta	€ 2.060,33	€ 1.756,29
- Add.le Regionale	€ 192,31	€ 178,71
- Add.le Comunale	€ 78,17	€ 72,65
- Bonus 80 euro	€ 960,00	€ 960,00
- Netto	€ 14.263,97	€ 13.481,94
- Tfr tassato separatamente	€ 1.105,19	
- Aliquota irpef 23%	€ 254,19	
- Tfr netto	€ 850,99	
- Totali	€ 14.263,97	€ 14.332,94
	<b>Beneficio complessivo con Qu.I.R.</b>	<b>-€ 68,96</b>

# Approfondimenti

Fino ad una Ral di € 8.970,00 sembra vi sia convenienza alla Qu.I.R. infatti si riesce ad avere capienza Irpef ai fini del Bonus Renzi percependolo integralmente. Oltre tale importo non sembra esservi convenienza, fatto salvo che il dipendente non abbia familiari a carico.

## **Qu.I.R. e certificazione unica**

A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta devono rilasciare ai percipienti entro il 28 febbraio e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate. Nella Certificazione Unica vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In caso di richiesta da parte del dipendente la CU deve essere rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta in caso di ces-

sazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps (comprensiva delle gestioni ex Inpdap) nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

In caso di rilascio della Certificazione Unica (CU) in corso d'anno, ed in attesa della predisposizione della nuova modulistica per l'anno d'imposta 2015, i datori di lavoro dovranno utilizzare lo schema di certificazione utilizzato per i redditi relativi all'anno 2014. Sarà pertanto opportuno evidenziare nelle note, in assenza di campi specifici da compilare, la data di richiesta della liquidazione della Qu.I.R. e l'importo erogato a titolo di Qu.I.R.